COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

NUMEROSO ed altri: Modificazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1085, sui censimenti della popolazione e dell'industria e commercio. (3086) 1515

PRESIDENTE 1515, 1516, 1517

NUMEROSO, *Relatore* 1516

TURCHI 1516

MOLINAROLI 1516

TESAURO 1516

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1517

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni integrative del decreto 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra. (3097) 1517

PRESIDENTE 1517, 1518

DE MICHELE, *Relatore* 1517

TURCHI 1517

SAILIS 1517

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1517, 1518

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939 n. 2006, sugli archivi di Stato. (2834) 1519

PRESIDENTE 1519, 1520, 1522, 1529

ROSSI PAOLO, *Relatore* 1519, 1522

PAG.

SAILIS 1519, 1520, 1521

LONGHENA 1519, 1522, 1529

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1520, 1522, 1529

GULLO 1520, 1521

RUSSO CARLO 1520

TOZZI CONDIVI 1520, 1522

MOLINAROLI 1521, 1529

CREMASCHI CARLO 1522

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1530

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge dei deputati Numeroso ed altri: Modificazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1085, sui censimenti della popolazione e dell'industria e commercio. (3086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Numeroso, Molinaroli, Morelli, Pieraccini, Franceschini e Bertola: «Modificazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1085, sui

censimenti della popolazione e dell'industria e commercio ».

L'onorevole Numeroso, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NUMEROSO, *Relatore*. I colleghi sanno che con la legge 2 agosto 1952, n. 1085, si dette facoltà all'Istituto centrale di statistica di avvalersi dell'opera degli impiegati di ruolo e non di ruolo, che le altre amministrazioni fossero state in grado di mettere a sua disposizione, per lo spoglio e l'elaborazione dei dati del censimento. Nella pratica avvenne, però, che ben pochi funzionari ed impiegati poterono essere distaccati dalle varie amministrazioni dello Stato, per cui il materiale del censimento giace ancora presso l'Istituto di statistica in attesa della elaborazione suddetta. Per ovviare a questo inconveniente si è pensato di autorizzare il Ministero della pubblica istruzione a distaccare non solo del personale insegnante di ruolo, ma anche non di ruolo, così come venne stabilito, del resto, per le altre amministrazioni.

Questo è appunto lo scopo della proposta di legge che io ed altri colleghi abbiamo presentato. Presumiamo, anche per gli accordi già presi con lo stesso Ministero della pubblica istruzione e con l'Istituto centrale di statistica, che la disposizione possa ovviare all'inconveniente che ho più sopra rilevato e di cui ognuno avverte la gravità. Non mi resta quindi che invitare i colleghi ad accogliere la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Io voterò a favore della proposta di legge, ma non posso astenermi dal denunciare lo stato di cose veramente penoso cui ha dato luogo la ricerca del personale per le operazioni di elaborazione dei dati del censimento. Ben tre leggi sono state varate, ma niente ancora si è fatto, e, come ha rilevato l'onorevole Numeroso, il materiale del censimento giace ancora ammassato presso l'Istituto di statistica, nonostante che le operazioni di censimento siano state effettuate già da 14 mesi. Evidentemente il Governo non è stato capace di trovare il personale adatto da mettere a disposizione dell'Istituto di statistica. Una tale constatazione non può certo muovere l'opinione pubblica a sentimenti benevoli verso l'attuale Governo.

Voto comunque a favore, ripeto, nella speranza che gli insegnanti non di ruolo, che sono certo in numero molto rilevante, possano risolvere questa penosa situazione.

MOLINAROLI. L'impressione che ha manifestato l'onorevole Turchi non può che essere condivisa da noi tutti. Io lo posso dire anche con una certa cognizione di causa (naturalmente senza estendere il consenso anche alle illazioni politiche del collega Turchi) in quanto faccio parte della Commissione di vigilanza di cui alla legge 2 agosto 1952. Effettivamente dobbiamo dare atto che il Governo aveva cercato di evitare l'immissione nell'Istituto di statistica di nuovo personale che, al termine delle operazioni di elaborazione dei dati del censimento, avrebbe opposto resistenza al necessario licenziamento ed avrebbe fatto di tutto per restare nell'impiego. Questo era indubbiamente un criterio sano, ma si è dovuto constatare che ben poco personale le varie amministrazioni potevano mettere a disposizione, per cui ci si è adattati a presentare questa proposta di legge per uscire dal vicolo cieco in cui ci si è venuti a trovare.

TESAURO. Dichiaro, a puro titolo personale, di essere nettamente contrario a questa proposta di legge che, a mio avviso, snatura l'istituto del « comando » e la posizione degli insegnanti non di ruolo. Non bisogna dimenticare che gli insegnanti non di ruolo hanno dal Ministero degli incarichi del tutto temporanei e le designazioni vengono effettuate attraverso una graduatoria che in questo modo noi sconvolgiamo. È semplicemente assurdo poter pensare che chi presta servizio presso un Ministero per un determinato scopo, per un periodo di tempo limitato e a titolo personale possa essere immesso a tutt'altro titolo in un'altra amministrazione. Noi assisteremo ad una specie di arrembaggio da parte degli insegnanti non di ruolo per essere destinati all'Istituto di statistica ed è facile prevedere che, alla fine dell'incarico, si farà di tutto perché l'impiego temporaneo diventi stabile. Francamente, onorevoli colleghi, qui si turba l'ordine amministrativo oltre ogni limite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NUMEROSO, *Relatore*. All'onorevole Turchi devo rispondere che il problema del personale da incaricare dello spoglio e della elaborazione dei dati del censimento è stato oggetto di infinite discussioni da parte della Commissione parlamentare di vigilanza e dei membri interessati del Governo. Si è fatto di tutto per risolverlo, ma alla fine si è dovuto ripiegare su questa proposta di legge che è sperabile sia l'ultima.

All'onorevole Tesauro debbo far notare che qui non si tratta di modificare l'istituto

del « comando », che, come è noto, riguarda gli insegnanti di ruolo e non gli altri, ma semplicemente di fornire all'Istituto di statistica il personale necessario per delle operazioni il cui compimento non può essere ulteriormente dilazionato. Io non vedo nulla di male nel fatto che questo personale sia scelto fra gli insegnanti non di ruolo che sono numerosi, sufficientemente preparati e meritevoli di una qualche considerazione. Alla proposta di legge hanno dichiarato di aderire sia il Ministro Segni che il professore Maroi, presidente dell'Istituto centrale di statistica.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che il Governo aderisce alla proposta di legge Numeroso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il comando di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche al personale insegnante non di ruolo. »

Poichè non sono stati presentati emendamenti la proposta di legge, constando di articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra. (3097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra ».

L'onorevole De Michele, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MICHELE, *Relatore*. Il decreto legislativo 6 dicembre 1936 emanava norme per il ripristino delle campane requisite durante la guerra o distrutte per eventi bellici, affidandone l'esecuzione al servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato e stanziando 200 milioni annui per cinque anni a partire dall'esercizio 1946-47. Poiché nel quinquennio il servizio non è stato completato e la somma stanziata è risultata inferiore alle necessità, questo disegno di legge ha lo scopo di completare il precedente di cui può essere considerato una integrazione. Esso cioè proroga il termine per l'esecuzione del servizio di altri tre anni e stanzia altri 400 milioni da inserirsi nel prossimo bilancio.

Esprimo parere favorevole e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge suggerendo però di sostituire negli articoli 3 e 4 le parole « entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge » con le parole: « entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Dichiaro di essere contrario al disegno di legge perché trovo strano che, a otto anni dalla fine della guerra, non si sia ancora provveduto al ripristino delle campane requisite o distrutte e a liquidare i pagamenti relativi. È chiaro che sotto questo provvedimento c'è qualche accorgimento nuovo e diverso dal precedente che si vuol far credere di volere semplicemente prorogare.

SAILIS. Io vorrei rispondere all'onorevole Turchi che il fatto che non si sia provveduto in otto anni alle campane non è cosa nuova per quanto riguarda i danni di guerra. In tutto il settore o si sono riaperti i termini oppure le pratiche non sono esaurite ancora. Ne sono una prova i risarcimenti per eventi bellici. Tutto il settore dei danneggiamenti di guerra prosegue e si sviluppa ancora, perché non c'è stato il tempo per poter sodisfare le esigenze che non sono a carattere soltanto di ricostruzione ma sono anche esigenze finanziarie, le quali non hanno consentito di riparare a tutte le distruzioni derivate dalla guerra. Quindi non ha nulla di eccezionale questo, ma rientra completamente nella prassi normale che si è seguita per tutti i danni di guerra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MICHELE, *Relatore*. Associandomi all'onorevole Sailis debbo aggiungere che basta avere un poco di esperienza in questa materia per vedere quanto a rilento sia andata l'opera di ricostruzione delle campane. Gli uffici erano rigorisissimi nell'accertare il peso delle campane già requisite, e le pratiche relative prendevano molto tempo, anche degli anni. Nella relazione ministeriale c'è poi un altro elemento: l'aumento dei costi verificatosi dopo il 1950, il quale, naturalmente, ha portato uno squilibrio nelle precedenti previsioni. Il quesito dell'onorevole Turchi me lo ero posto anch'io e per questo avevo assunto informazioni precise.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si associa a quanto è stato detto dagli onorevoli Sailis e De Michele.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il termine di cui all'articolo 1 del decreto leislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, è elevato ad anni otto.

Corrispondentemente, è elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'articolo 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« In aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53, è autorizzata sull'esercizio 1953-54 la spesa di lire 400 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Le pratiche relative al ripristino della campane di cui al precedente articolo 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civici o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

A questo articolo abbiamo la modifica proposta dalla IV Commissione, alla penultima riga, sostitutiva delle parole « entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge » con « entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'intero articolo 3 così modificato:

« Le pratiche relative al ripristino delle campane di cui al precedente articolo 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civici o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il limite di tempo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, ai fini della ammissibilità a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, è stabilito al 30 giugno 1951.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro, detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Anche qui alla penultima riga va introdotta la modifica proposta dalla IV Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 4 così modificato:

« Il limite di tempo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, ai fini della ammissibilità a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, è stabilito al 30 giugno 1951.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro, detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5:

« Ferme restando le disposizioni vigenti in ordine alla documentazione delle spese, il rimborso di cui all'articolo precedente è liquidato, per la riattivazione di campane comunque effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base ai

costi alla data predetta delle materie prime e della manodopera impiegata, nonché dei trasporti.

Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni disposte a cura e spese degli Enti interessati dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il Ministero dei trasporti avesse già rilasciato le aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato. (2834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato».

L'onorevole Rossi Paolo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROSSI PAOLO, *Relatore*. I colleghi sanno che, recentemente, si è ricostituito il Consiglio superiore degli archivi, tanto ricco di documenti del passato. Dalla relazione pregevole che accompagna il disegno di legge, appare che questo provvedimento risponde ai voti del Consiglio degli archivi e dà l'impressione di essere stato molto accuratamente architettato. Io personalmente mi dichiaro favorevole ritenendo che il provvedimento meriti la nostra piena approvazione. Desidero però illustrare alcune delle innovazioni contenute nel disegno di legge in esame.

Gli Archivi di Stato esistenti in Italia sono numerosissimi e molto ricchi. Oltre a quelli delle grandi città, ve ne sono molti nelle città minori che raccolgono importanti documenti. Particolarmente ricco è l'archivio di Lucca che contiene molti documenti che ancora sono da sfruttare: particolarmente interessanti quelli che concernono i commerci dei banchieri toscani ed i rapporti fra la penisola ed i Paesi Bassi nei secoli XIII e XIV.

Il personale di questi archivi ammonta complessivamente a trecento unità e si è ritenuto di elevare questo organico, dando anche ai gradi un inquadramento più rispondente all'importanza delle funzioni ed alle profondissime cognizioni che si richiedono a questo personale, soprattutto ai capi archivisti. Non è esagerato affermare che questi funzionari debbono conoscere tutto lo scibile umano: latino, greco, lingue estere, storia diplomatica, ecc. Pertanto è necessario elevare il grado di questi archivisti ed istituire almeno un posto di grado IV con la qualifica di soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato. È un grado che corrisponde a quello dei professori universitari ordinari con una certa anzianità, dato che i docenti universitari al culmine della carriera raggiungono il grado III. Questo è un doveroso riconoscimento per gli archivisti, che assolvono a funzioni di grande responsabilità, soprattutto in città come quelle di Roma, di Milano e di Firenze.

Un'altra disposizione che merita di essere sottolineata è quella che concerne la pubblicità degli atti. La legge del 1939 stabiliva al 1870 il termine di pubblicità degli atti conservati in questi archivi. Si è provveduto a fissare al 1900 il nuovo limite, venendo incontro ad un voto espresso dal Consiglio superiore.

Desidero far osservare che nella prima applicazione di questa riforma, l'onere finanziario sarà di poco più di 3 milioni.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di approvare questo opportuno provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Non ho nulla da aggiungere alla chiara relazione dell'onorevole Rossi. Questo disegno di legge non solo viene incontro ad un'esigenza sentita dal personale, ma è necessario anche per la stessa funzionalità di questi archivi. Il direttore di archivio ed i suoi dipendenti non sono solo dei compulsatori di documenti (funzione per la quale si richiede, come ha sottolineato l'onorevole relatore, una cultura vastissima), ma spesso sono dei veri e propri collaboratori delle università, in quanto aiutano gli studenti a consultare i documenti e, al tempo stesso, collaborano con il pubblico per qualsiasi ricerca di carattere storico, scientifico o artistico. Pertanto esprimo parere favorevole al provvedimento in esame.

LONGHENA. Desidero conoscere se questi archivi rimangono nella sfera di competenza del Ministero dell'interno o vengono trasferiti al Ministero della pubblica istruzione, come da molti anni si è richiesto.

ROSSI PAOLO, *Relatore*. Non vi è alcuna innovazione a questo riguardo.

LONGHENA. Ed allora rinnovo quel desiderio, che risale a molti decenni fa.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che è vivo desiderio del Ministero dell'interno di conservare sotto la sua vigilanza questi archivi, che rappresentano la parte più nobile della sua amministrazione. Comunque, la

questione non è pregiudicata e se ne potrà eventualmente discutere in avvenire.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far rilevare che l'onere finanziario dovrebbe ammontare a circa 40 milioni l'anno, ma in rapporto al corrente esercizio si tratta – come ha detto l'onorevole relatore – di 3 milioni e 350 mila lire, spesa che potrà essere coperta dal maggior gettito dei proventi d'archivio mediante un aumento delle tariffe.

Il Ministero dell'interno, come ha giustamente osservato l'onorevole Presidente, desidera mantenere sotto la propria giurisdizione questi archivi il cui patrimonio scientifico e culturale è altissimo.

L'aumento del personale è appena sufficiente a coprire i bisogni del servizio: si tratta di un personale tutt'altro che esuberante ed efficientissimo.

Desidero ricordare che gli ispettori non assolvono soltanto le loro funzioni all'interno del proprio archivio, ma sopraintendono anche al funzionamento degli archivi di altri comuni. Pertanto è necessario potenziare questi organi per venire incontro a questa esigenza di soprintendenza, anche per evitare che documenti preziosi possano essere asportati da privati. Rammento in proposito che l'anno scorso si è potuta evitare l'asportazione di alcuni interessanti documenti della contessa Castiglione. Quindi questo personale adempie anche ad una funzione di alta polizia in materia archivistica. Lo Stato, perciò, ha tutto l'interesse a potenziare questi organi.

GULLO. Una sola osservazione mi permetto di formulare. Nell'articolo 6, per l'ammissione al grado iniziale del gruppo *B* è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale. Perché sono escluse le altre licenze di istituti superiori, come quello tecnico ? Avrei capito che si fosse detto che è richiesto il diploma di scuola media superiore.

SAILIS. Bisogna però tenere presente che per assolvere a queste funzioni si richiede soprattutto una preparazione umanistica, che evidentemente è maggiore nelle scuole magistrali rispetto agli istituti tecnici. Le ricerche archivistiche non si possono affidare ad un ragioniere, dato che i funzionari di gruppo *B* sono dei collaboratori dei colleghi di gruppo *A*.

GULLO. Ma in questi archivi è necessario assolvere anche compiti amministrativi. Io avrei capito che si fosse richiesta soltanto la maturità classica; ma una volta che sono ammessi anche quegli altri titoli di studio, non vedo perché si debbano escludere coloro che hanno il diploma di istituto tecnico. Pertanto sarebbe opportuno sostituire a quella formula, l'altra: « Per l'ammissione al grado iniziale del gruppo *B* è richiesto il diploma di scuola media superiore ».

RUSSO CARLO. Senza fare una graduatoria dei diversi titoli di studio, penso che per ogni concorso si debba valutare l'orientamento della scuola da cui i candidati provengono. Indubbiamente in questo caso bisogna dare maggior peso agli studi umanistici, perché anche l'esame eventuale di documenti contabili non è fatto tanto dal punto di vista contabile quanto sotto il profilo storico. Si richiedono anche adeguati cognizioni di latino, e noi sappiamo che nelle magistrali lo studio del latino è più profondo che negli istituti tecnici.

TOZZI CONDIVI. Riconosco l'importanza di questo disegno di legge e so che con esso si colma una lacuna. Però, devo ricordare che in occasione di altre trasformazioni di organici, noi della I Commissione abbiamo obiettato che non potevamo prenderli in esame perchè era imminente la presentazione del progetto governativo relativo alla riforma generale della burocrazia. Le categorie che vi erano interessate si sono arrestate dinanzi alla nostra dichiarazione. Se oggi noi passiamo all'esame di determinati organici, altre categorie potranno dire che vogliamo fare ad alcuni un trattamento e ad altri un trattamento diverso. Non mi sembra che questo sia un ottimo sistema.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che il problema è maturo da molto tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

ART. 1.

La denominazione di « Archivio del Regno» è modificata in quella di « Archivio centrale dello Stato ». Al direttore di detto Archivio è conferita la qualifica di soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le tabelle *C*. *D* ed *E* annesse alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente

legge, vistate dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

La nomina a soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato è deliberata dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio Superiore degli Archivi.

La nomina ad ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai funzionari di grado V dell'Amministrazione degli Archivi, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado VI e siano in possesso degli altri requisiti di legge.

Le promozioni a soprintendente ed a direttore capo di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio Superiore degli Archivi, ai soprintendenti ed ai direttori capi di II classe, che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado VI e posseggano gli altri requisiti di legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le promozioni al grado VI sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede di Soprintendenza e Direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella *A*, fra i funzionari che abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nel grado VII.

I trasferimenti da sede a sede di Soprintendenza e di Direzione degli Archivi suddetti sono disposti mediante concorso.

Il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio Superiore degli Archivi, il quale delibera a scrutinio segreto nei riguardi di ciascun concorrente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le nomine alle Direzioni degli Archivi non compresi fra quelli indicati nell'allegato 2 della tabella *A* sono conferite su designazione del Consiglio Superiore degli Archivi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Per l'ammissione al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale.

Le prove in esame per l'ammissione al ruolo suddetto e quello dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado IX sono scritte ed orali e si svolgono in base ai programmi stabiliti negli allegati 1, 2 e 3 della tabella *D* annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta: del direttore generale dell'Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero dell'interno, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un vice prefetto in servizio al Ministero; di tre membri designati dal Consiglio Superiore degli Archivi.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario di gruppo **A** dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non superiore al IX, in servizio al Ministero ».

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Gullo propone di sostituire le parole « il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale » con le parole: « il diploma di licenza di scuola media superiore ».

MOLINAROLI. L'emendamento Gullo tende ad una generalizzazione del titolo di studio. Ciò potrebbe essere anche opportuno, ma bisogna tener presente le considerazioni fatte. Non vale dire che poi nel concorso vi è la valutazione, perché nel concorso la valutazione dei titoli è identica e tutti sono valutati alla stessa stregua. Non si può generalizzare il titolo per poi valutarlo diversamente in sede di concorso.

GULLO. Non ho parlato affatto di una diversa valutazione. Il concorso sarà il vero mezzo di selezione. Il titolo serve solo per poter partecipare al concorso.

SAILIS. Mi spiace di non essere d'accordo con l'onorevole Gullo. La sua dizione è troppo generica. Non si tratta di un qualsiasi ufficio burocratico, ma di uffici che hanno una determinata finalità, e in relazione a questa determinata finalità vi deve essere una *forma mentis* dell'impiegato. Ora, quando

si parla di titolo di studio di scuola media superiore si allude ai ragionieri, ai diplomati degli istituti nauti, ai geometri, ecc., i quali non possono avere la *forma mentis* necessaria per collaborare in questi uffici. Purtroppo, qui occorre quasi una specializzazione: si tratta di scrivere anche semplici lettere burocratiche, dove sono formule e nomenclature specifiche, che sono lontane dalla mentalità del ragioniere e del geometra. Negli archivi di Stato la contabilità è ridotta al minimo, per cui non occorrono ragionieri. Pertanto, non posso aderire all'emendamento Gullo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Qui si tratta di un problema che apparentemente può essere di una certa gravità come principio generale; ma non ci si deve preoccupare perché si tratta solo di 30 posti. Occorre tener presenti le esigenze particolari di questi uffici, e quindi considerare la differenza che esiste fra gli studi classici e quelli tecnici. In questo caso occorrerebbe una specifica competenza.

LONGHENA. Solo la maturità classica obbedisce a questo concetto, le altre maturità non vi obbediscono. Penso che la maturità di un maestro sia pressapoco uguale a quella di un ragioniere o di un perito agrimensore. Per tali ragioni io proporrei di sopprimere al primo comma dell'articolo 6 le parole « o scientifica o quello di abilitazione magistrale ».

ROSSI PAOLO, *Relatore*. Io penso che non si possa giudicare di un uomo solo in considerazione del fatto che sia ragioniere o abbia la licenza liceale. Conosco persone uscite dal liceo che non hanno alcuna attitudine per la cultura, e, viceversa, persone con titoli di studio tecnici che queste attitudini posseggono. Quindi, è cosa infinitamente difficile fare di queste distinzioni. Rigorosamente, in via di principio, si dovrebbe ammettere soltanto la maturità classica, oppure bisognerebbe aderire alla formula dell'onorevole Gullo. Perché l'onorevole Longhena ha ragione quando si chiede quale differenza possa esservi tra la *forma mentis* di un ragioniere e quella di un maestro. Siccome non si tratta di un concorso esclusivamente per titoli, vuol dire poi che il vaglio che conterà sarà l'esame. Quindi, o stiamo alla norma severissima, oppure allarghiamo le maglie per comprendere tutti aderendo all'emendamento Gullo. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che in proposito sono stati fatti lunghissimi studi da parte della Commissione degli archivi, che si è orientata in questo senso. Comunque, la parola di quella Commissione non è definitiva.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque due emendamenti, quello soppressivo dell'onorevole Longhena e quello sostitutivo dell'onorevole Gullo. Fra i due, dobbiamo porre per primo in votazione quello dell'onorevole Longhena, che è il più lontano dal testo.

Pongo allora in votazione l'emendamento Longhena che tende a sopprimere al primo comma le parole: « o scientifica o quello di abilitazione magistrale ».

(*È approvato*).

L'emendamento dell'onorevole Gullo, con l'approvazione dell'emendamento Longhena, si intende decaduto.

TOZZI CONDIVI. Vorrei fare un'osservazione all'allegato 1, della tabella *D*. Infatti, fra le prove scritte è previsto l'esame sulla storia d'Italia dal 1492 ai nostri tempi. Ora, a me pare che questa distinzione sia prettamente scolastica, e sarebbe assai meglio indicare un periodo diverso e cioè almeno dall'era volgare, altrimenti tre secoli importantissimi di storia verrebbero trascurati.

ROSSI PAOLO, *Relatore*. Potremmo indicare dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai giorni nostri...

CREMASCHI CARLO. A mio avviso, io toglierei qualsiasi indicazione di periodo storico o di data.

ROSSI PAOLO, *Relatore*. Comunque, se per il concorso si richiede la licenza liceale, è evidente che i candidati devono essere preparati almeno dalla caduta dell'impero romano d'occidente.

PRESIDENTE. Comunque, ritorneremo sull'argomento quando prenderemo in esame la tabella *D* allegata al disegno di legge.

Pongo, allora, in votazione l'articolo 6 così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Longhena:

« Per l'ammissione al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* è richiesto il diploma di maturità classica.

Le prove di esame per l'ammissione al ruolo suddetto e quello dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado IX sono scritte ed orali e si svolgono in base ai programmi stabiliti negli allegati 1, 2 e 3 della tabella *D* annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta: del direttore generale

dell'Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero dell'interno, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un vice prefetto in servizio al Ministero; di tre membri designati dal Consiglio Superiore degli Archivi.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non superiore al IX, in servizio al Ministero.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, ai successivi articoli del disegno di legge che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 7.

Il ruolo di gruppo *B* del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato col regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, allegato 1, e reso transitorio con l'articolo 38 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, nonchè i ruoli transitori dei gruppi *C* e subalterni istituiti con regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, sono soppressi.

Il personale appartenente a detti ruoli sarà inquadrato nel corrispondente grado dei ruoli ordinari di pari gruppo, conservando l'anzianità posseduta.

(*È approvato*).

ART. 8.

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 per il personale degli Archivi di Stato avente grado non superiore al V le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi.

Al Consiglio Superiore degli Archivi ed alla Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni relative ai provvedimenti che riguardano il personale, non partecipano i membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99.

(*È approvato*).

ART. 9.

La data di pubblicità degli atti, di cui all'articolo 14 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è stabilita al 1900.

(*È approvato*).

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari che disimpegnano sia la funzione di soprintendente, sia quella di direttore degli Archivi previsti nell'allegato 2 della tabella *A* dovranno indicare, con domanda, a quale delle due funzioni intendano essere conservati. Sulle domande provvederà il Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio Superiore degli Archivi.

(*È approvato*).

ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 7 i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* saranno conferiti mediante concorso per esame riservato, limitatamente ai due terzi dei posti stessi, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi di Stato in possesso del prescritto titolo di studio ed in servizio nella stessa Amministrazione da almeno tre anni dalla data del bando di concorso.

(*È approvato*).

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile, per l'esercizio 1952-53, in lire 3.350.000, sarà fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla tabella *A*). Ne do lettura:

TABELLA *A*.

ALLEGATO 1.

SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. - TORINO. — Provincie di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso l'Archivio di Stato di Torino).
2. - GENOVA. — Provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso l'Archivio di Stato di Genova).
3. - MILANO. — Provincie di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso l'Archivio di Stato di Milano).
4. - VENEZIA. — Provincie di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano e Gorizia (con sede presso l'Archivio di Stato di Venezia).
5. - BOLOGNA — Provincie di: Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna (con sede presso l'Archivio di Stato di Bologna).
6. - FIRENZE. — Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso l'Archivio di Stato di Firenze).
7. - ROMA. — Provincie di: Roma, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata (con sede presso l'Archivio di Stato di Roma).
8. - NAPOLI. — Provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso l'Archivio di Stato di Napoli).
9. - PALERMO — Provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso l'Archivio di Stato di Palermo).

Visto: *Il Ministro dell'interno.*
Visto: *Il Ministro del tesoro.*

ALLEGATO 2.

ARCHIVI DI STATO
ALLE CUI DIREZIONI DEVONO ESSERE PREPOSTI DIRETTORI CAPI

1. — Torino.
2. — Genova.
3. — Milano.
4. — Venezia.
5. — Bologna.
6. — Firenze.
7. — Roma.
8. — Napoli.
9. — Palermo.
10. — Cagliari.
11. — Mantova.
12. — Modena.
13. — Lucca.

Visto: *Il Ministro dell'interno.*
Visto: *Il Ministro del tesoro.*

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *B*). Ne do lettura:

TABELLA *B*.

TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO

1. — Diritto fisso di archivio . . . . . L. 100
2. — Diritti di ricerca:
   a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto . . . . . » 90
   b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . . » 200
3. — Diritti di ispezione e di lettura:
   a) di un singolo atto . . . . . » 100
   b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento . . . . . » 100
   c) se durante l'ispezione e lettura viene richiesta dall'interessato l'assistenza di un funzionario la tariffa è di . . . . . » 400
4. — Diritti di trascrizione di documenti ed atti di archivio per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:
   a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina ed italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi. . . . . » 75
   b) documenti od atti in carattere latino e in lingua né latina, né neo-latina, (inglese, tedesco, ecc.) dal 1801 in poi . . . . . » 120
   c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina dal 1701 al 1800 . . . . . » 135
   d) documenti od atti in carattere latino e in lingua né latina, né neo-latina (inglese, tedesco, ecc.) dal 1701 al 1800 . . . . . » 150
   e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI e XVII (1501-1700) » 240
   f) documenti od atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc., di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501; documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età; documenti od atti deperiti che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione . . . . . » 300
5. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati). . . . . » 70
6. — Copia di disegni e tipi geometrici:
   a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro da concordarsi liberamente fra il richiedente e il disegnatore o geometra
   b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo . . . . . » 200
7. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre i diritti fisso e di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . . . » 225
8. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre i diritti fisso e di ricerca o l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto » 300
9. — Autenticazioni di arma, o sigillo di autorità, non più esistenti o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . . » 300

10. — Atti dello Stato civile – diritti di ricerca:

a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data L. 30

b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . . » 50

Diritti di trascrizione:

c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione » 40

d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima . » 20

11. — Richiesta di urgenza – se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata di urgenza pagherà i diritti di archivio con l'aumento del 50 per cento.

12. — Per la circoscrizione dell'Archivio di Stato di Bolzano la misura dei diritti da corrispondersi per trascrizione dei documenti od atti di archivio, di cui al n. 4 della presente tabella, è la medesima per la lingua italiana e tedesca.

AVVERTENZE

1. — Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico perché ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggetandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

2. — Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti tre diritti a quello fisso, quello di ricerca e quello di lettura.

3. — Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta sotto la propria responsabilità, dal capo della Sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

4. — I diritti sono sempre dovuti anche se, fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

5. — Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

6. — I diritti fisso e di ricerca sono dovuti anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

7. — Le domande ed il pagamento dei diritti fisso e di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

8. — Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

9. — Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'Archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126; e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domanda di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi di Stato.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

10. — Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

11. — La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

12. — Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

13. — Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le Provincie, i Comuni, gli enti per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi della Prefettura, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *C*). Ne do lettura:

TABELLA *C*.

RUOLO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *A*.

Grado	IV	Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato	N.	1
»	V	Ispettori generali	»	2
»	V	Soprintendenti di I classe	»	2
»	V	Direttori capi di I classe	»	2
»	VI	Soprintendenti di II classe	»	7
»	VI	Direttori capi di II classe	»	11
»	VII	Direttori di I classe	»	28
»	VIII	Direttori di II classe	»	31
»	IX	Primi archivisti di Stato	»	36
»	X	Archivisti di Stato	»	43
			N.	163

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *B*.

Grado	VII	Segretari capi di I classe di Soprintendenza	N.	2
»	VIII	Segretari capi di II classe di Soprintendenza	»	3
»	IX	Segretari di I classe di Soprintendenza	»	7
»	X e XI	Segretari di II classe di Soprintendenza	»	18
			N.	30

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *C*.

Grado	IX	Coadiutori capi	N.	8
»	X	Primi coadiutori	»	18
»	XI	Coadiutori	»	37
»	XII	Aiutanti	»	64
»	XIII	Aiutanti aggiunti	»	17
			N.	144

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Custodi	N.	45
Uscieri	»	60
Inservienti	»	24
	N.	129

Visto: *Il Ministro dell'interno.*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo, ora, alla tabella *D*). Ne do lettura:

TABELLA *D*.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO *B*

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dal 1492 ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Nozioni di storia del diritto italiano.
Legislazione archivistica.
Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnuolo, tedesco).

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI MERITO DISTINTO AL GRADO IX DI GRUPPO *B*

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
Servizio archivistico.
Trascrizione di un documento dei secoli XIV e XV.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Archivistica e legislazione archivistica.
Storia del diritto italiano.
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato.

ALLEGATO 3.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ AL GRADO IX DEL GRUPPO *B*

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dal 1492 ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
Archivistica (prova pratica).

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Legislazione archivistica.
Nozioni di Storia del diritto italiano.
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato.

Visto: *Il Ministro dell'interno*
Visto: *Il Ministro del tesoro*

MOLINAROLI. Esaminando la tabella *D* si nota che la prova di esame è limitata in due programmi alla sola storia d'Italia dal 1492 ai nostri giorni. Evidentemente, si tratta del periodo che maggiormente deve essere conosciuto da questi impiegati.

LONGHENA. Io proporrei, come del resto hanno già detto alcuni colleghi, di abolire qualsiasi riferimento a periodi storici, cioè dire: « Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare ai colleghi che questo progetto di legge, anche per questa parte è stato lungamente studiato dalla Commissione che lo ha preparato. Non dimenticate che oltre l'esame orale vi è anche un esame scritto di storia, ragione per cui introducendo una dizione così lata si potrebbe dar luogo a un qualsiasi tema. Ora qui si richiede una speciale preparazione storica in rapporto alle particolari funzioni che dovranno espletare questi impiegati.

LONGHENA. Ma qui vi è il merito distinto.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Longhena e da altri colleghi alla tabella *D* del seguente tenore: *sostituire agli allegati 1), 2) e 3) rispettivamente le parole* « Storia d'Italia dal 1492 ai nostri giorni », « Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai nostri giorni », « Storia d'Italia dal 1492 ai nostri giorni » *con la seguente*: « Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni ».

(*È approvato*).

Pongo ora, in votazione la tabella *D* così modificata:

TABELLA *D*.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO *B*

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Nozioni di Storia del Diritto Italiano.
Legislazione archivistica.
Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnuolo, tedesco).

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI MERITO DISTINTO AL GRADO IX DI GRUPPO *B*

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
Servizio archivistico.
Trascrizione di un documento dei secoli XIV e XV.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Archivistica e legislazione archivistica.
Storia del Diritto Italiano.
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato.

ALLEGATO 3.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ AL GRADO IX DEL GRUPPO *B*

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
Archivistica (prova pratica).

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.
Legislazione archivistica.
Nozioni di Storia del diritto italiano.
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato.

Visto: *Il Ministro dell'interno*
Visto: *Il Ministro del tesoro*

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati e del disegno e della proposta di legge nn. 3089 e 2764 esaminati nell'ultima seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'associazione della stampa estera ». (3089):

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra». (3097):

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 27
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli archivi di Stato ». (2834):

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

CHIOSTERGI ed altri: « Disposizioni a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio ». (2764):

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 24
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

NUMEROSO ed altri: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1085, sui censimenti della popolazione e dell'industria e commercio ». (3086):

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Bertinelli, Bima, Bottonelli, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, De Michele, Donatini, Lombardi, Colini Pia, Longhena, Luzzatto. Marazza, Marotta, Martuscelli, Melloni, Merloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Pajetta Gian Carlo, Poletto, Quintieri, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Saragat, Tesauro, Tozzi Condivi, Turchi

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI